



Art. 2054 c.c.: quando le colpe si fronteggiano

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 8935, precisa che, secondo un consolidato principio di diritto (cfr., tra le altre, Cass. n. 15736/2022, Cass. n. 1687/1969, n. 2947/1973; n. 1274/1979 e n. 564/2005, oltre che le SU n. 13902/13), *“il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell’autore del danno, si prende, per ci   stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto **le colpe dei due soggetti si fronteggiano** e la gravit   della colpa dell’uno va posta in correlazione con la gravit   della colpa dell’altro, al fine di accertare l’entit   dell’efficienza causale del fatto colposo del debitore dell’indennizzo. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato pu   essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilit   d’ufficio non comporta altres   che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo”*.

Con altra sentenza emessa sempre in data 4 aprile 2025 n.8944, la Corte ha dato continuit   al consolidato principio di diritto secondo cui *“In tema di responsabilit   derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non pu  , per ci   solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma    tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass., 3, n. 33483 del 19/12/2024; Cass. 3, n. 7479 del 20/3/2020; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014)”*.

Categoria

1. Focus giuridico



Data di creazione
08 Mag 2025